



PARERE MOTIVATO
n. 163 del 25 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: Regione Veneto - Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura - Rapporto Ambientale Preliminare al Documento Preliminare del Terzo Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione VAS si è riunita in data 25 novembre 2015 come da nota di convocazione in data 23 novembre 2015 ns. prot. gen. 476382/71.03.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, in relazione alla procedura Vas del Terzo Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto con nota n.386770 del 28.07.15:

- DGR n.1102 del 18.08.15 di avvio della procedura di VAS;
- Decreto n.106 del 25.09.15 di approvazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare con allegati i due documenti.

Con nota n.442719 del 2.11.15 venivano inoltrati i seguenti pareri:

- Parere n.19522 del 29.10.15 del Comune di Zevio;
- Parere n.3037 del 30.10.15 dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
- Parere n.27284 del 30.10.15 del MATTM.

CONSIDERAZIONI

L'esigenza di una norma comunitaria volta a limitare la dispersione di composti azotati nell'ambiente si è resa evidente quando in molte regioni degli Stati membri della comunità è stato rilevato un contenuto di nitrati nelle acque superiore al livello massimo ammesso dalle norme fissate nella direttiva 75/440/CEE2 del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.

Per tutelare la salute umana, le risorse viventi e gli ecosistemi acquatici e per salvaguardare altri usi legittimi dell'acqua si è pertanto reso necessario ridurre l'inquinamento idrico causato o provocato da nitrati provenienti da fonti agricole ed impedire un ulteriore inquinamento di questo tipo.

Nel libro verde della Commissione europea «Prospettive per la politica agricola comune», concernente la riforma della politica agricola comune, si affermava che "l'uso crescente di pesticidi e fertilizzanti chimici, anche se determinante per la produzione agricola efficiente, comprende una serie di rischi ambientali, soprattutto per quanto riguarda i loro effetti a lungo termine e in caso di



uso eccessivo. L'uso eccessivo di fertilizzanti sia di origine naturale (deiezioni animali, ecc.) o origine industriale (fertilizzanti chimici) si traduce in inquinamento delle risorse, più gravi in zone con una forte concentrazione di bestiame, ma è anche causato da fertilizzanti chimici" e "che per controllare i problemi derivanti dall'allevamento intensivo è necessaria un'azione comune e che la politica agricola deve prendere maggiormente in considerazione la politica ecologica".

Con la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, la Comunità europea è intervenuta affinché gli Stati membri predisponessero azioni a tutela della qualità delle acque, in considerazione dell'aumento della presenza di nitrati rispetto alle norme fissate nella direttiva 75/440/CEE e dalle norme stabilite dalla direttiva 80/778/CEE3, relative alla qualità delle acque potabili e delle acque destinate al consumo umano.

La direttiva in materia di nitrati di origine agricola è andata ad affiancarsi alla coeva direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Il limite di criticità individuato dalla Comunità Europea anche con la direttiva 91/676/CEE è di 50 mg/l di nitrato; qualora nelle acque dolci superficiali o sotterranee tale limite sia superato, o le condizioni ambientali siano tali da ritenere che possa essere raggiunto, ovvero qualora i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine risultino eutrofiche o possano diventarlo, il territorio pertinente deve essere designato vulnerabile e in tale ambito debbono essere applicati comportamenti agronomici maggiormente attenti ai possibili rilasci di azoto nelle acque.

Il recepimento da parte dello Stato italiano della suddetta direttiva 91/676/CEE, solitamente ricordata come "Direttiva Nitrati", è inizialmente avvenuto con il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", decreto che costituiva la norma nazionale di riferimento per la tutela delle acque.

Il suddetto decreto legislativo è stato successivamente abrogato e sostituito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ne ha - relativamente alle disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati (Parte Terza, Sezione II) - sostanzialmente riconfermato i contenuti, soprattutto in ordine alle specifiche procedure applicative.

Con specifico riferimento alla Direttiva Nitrati, gli interventi indicati dalle norme comunitarie e nazionali, per i quali le Regioni debbono definire provvedimenti sulla zonazione del territorio regionale e sulla disciplina di gestione di taluni fattori di produzione, riguardano:

- l'individuazione di ambiti territoriali particolarmente suscettibili ad essere inquinati e ad influenzare a loro volta direttamente la qualità delle acque, ambiti denominati "Zone Vulnerabili";
- l'applicazione, da parte degli agricoltori, di un insieme di criteri per la corretta gestione delle attività agricole a tutela della risorsa suolo e delle acque, che devono essere riferiti al Codice di Buona Pratica Agricola definito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto ministeriale 19 aprile 1999;
- la predisposizione di un insieme di misure di indirizzo e cogenti che debbono essere adottate da parte degli agricoltori, in particolar modo da parte di quanti esercitano attività legate alle produzioni zootecniche, riguardo alla gestione del suolo e delle pratiche connesse alla fertilizzazione azotata;
- iniziative in materia di formazione ed informazione destinate agli operatori agricoli per l'introduzione delle suddette pratiche agronomiche a tutela dell'ambiente.

Per quanto riguarda il contesto territoriale attualmente vigente ai fini dell'applicazione del Programma d'Azione, il riferimento è quello dato dall'articolo 13 delle "Norme tecniche di attuazione" del "Piano di tutela delle acque" (DCR 5 novembre 2009, n. 107), che riepiloga tutti i provvedimenti mediante i quali si è progressivamente giunti all'individuazione delle Zone Vulnerabili ai nitrati all'inquinamento da nitrati di origine agricola.

Attualmente le Zone Vulnerabili designate sono così identificate:



- a) l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del comune di Cavarzere (ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006);
- b) il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il "Piano Direttore 2000" per il risanamento della laguna di Venezia, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- c) le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 7 maggio 2006;
- d) l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige e Comuni in provincia di Verona afferenti al Bacino del Po, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 24 luglio 2007, in seguito integrata dalla DGR n. 2684 dell'11 settembre 2007.

È necessario ricordare che, a seguito dell'approvazione di una legge nazionale (legge n. 221/2012) che sospendeva - nell'attesa della ridefinizione delle zone vulnerabili ai nitrati - l'efficacia dei Programmi d'Azione regionali, la Commissione europea aveva recentemente aperto una procedura di EU-PILOT (4450/13/ENVI) per mancata applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE. L'apertura di tale contenzioso con la Commissione europea ha reso necessario un provvedimento da parte di ciascuna Regione sia per la riconferma della designazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) individuate precedentemente all'emanazione della legge n. 221/2012, sia per la riconferma delle misure di tutela delle contenute nei Programmi d'Azione vigenti. Il Veneto ha provveduto all'approvazione della DGR 1 febbraio 2013, n. 221, in seguito alla cui emanazione, in concomitanza con quanto effettuato dalle altre Regioni, non hanno più avuto seguito le paventate iniziative della Commissione europea nei confronti dell'Italia per la mancata attuazione dell'articolo 5 della direttiva.

A livello nazionale, il Codice di Buona Pratica Agricola (DM 19 aprile 1999) ha dato applicazione all'articolo 4 della direttiva 91/676/CEE, individuando i comportamenti più corretti che gli agricoltori devono mettere in atto per la migliore tutela ambientale dall'inquinamento da azoto di origine agricola. Sulla base degli indirizzi tecnici del Codice, tramite il DM 7 aprile 2006 sono stati successivamente stabiliti i criteri generali dell'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento ai quali tutte le Regioni hanno fatto riferimento nel predisporre la disciplina generale sull'utilizzo degli effluenti zootecnici (valida per le ZO) e, in particolare, ai fini dell'approvazione dei rispettivi "Programmi d'Azione" (validi per le ZVN).

Le norme generali applicabili nelle Zone Ordinarie (non vulnerabili) sono state approvate con l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495. Nelle ZO si disciplina pertanto l'utilizzo in agricoltura di liquami e letami con modalità agronomicamente corrette, nel rispetto dei criteri e nei limiti che sono stati individuati a livello nazionale e sono comunque tali da consentire di valorizzare le caratteristiche fertilizzanti ed ammendanti dei materiali di origine zootecnica, mantenendo adeguato il livello delle azioni di salvaguardia ambientale.

La disciplina "ordinaria" per gli ambiti territoriali non ricadenti nell'ambito di applicazione della Direttiva Nitrati è tutt'ora quella dettata dall'allegato A alla DGR n. 2495/2006 (Titoli da I a IV e Titolo VI).

Il medesimo allegato riporta inoltre, al Titolo V, il primo "Programma d'Azione" per le zone vulnerabili del Veneto.

Mentre le disposizioni della DGR n. 2495/2006 per le ZO sono tutt'ora in vigore, nel corso del 2010 e del 2011, il Programma d'Azione per le ZVN - che la direttiva prevede abbia durata quadriennale - è stato oggetto di riesame ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della direttiva 91/676/CEE, sottoponendolo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. La Direttiva Nitrati richiede infatti la revisione quadriennale dei contenuti dei Programmi, al fine di verificare se le azioni di salvaguardia individuate tengono conto di tutti gli elementi e gli aspetti - anche precedentemente non previsti - necessari ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale e, parallelamente, la Regione del Veneto ha provveduto all'esecuzione della procedura di Valutazione Strategica Ambientale - VAS, terminata con l'approvazione della DGR 26 luglio 2011,



n. 1150. L'allegato A contiene il Secondo Programma d'Azione, che disciplina l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei concimi azotati di sintesi chimica per il periodo 2012-2015.

Per la valutazione degli effetti dell'applicazione del Programma d'Azione, in ottemperanza a quanto previsto dal capitolo 13 "Programma di monitoraggio ambientale" del "Rapporto ambientale VAS" (allegato A alla DGR n. 1150/2011), sono stati effettuati - in riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014 su appositi indicatori. Di conseguenza, sono stati rilevati i valori degli indicatori specificati all'interno del Piano di monitoraggio e sottoposti ad analisi e valutazione. I "Report di monitoraggio" approvati contengono pertanto i dati rilevati su un set di 21 indicatori e parametri ambientali che consentono la rappresentazione sia delle condizioni delle risorse naturali che dell'andamento della loro caratteristiche qualitative nel tempo.

Occorre ricordare che il PdA ha trovato la completa applicazione in Veneto già nel 2006, rendendo immediatamente manifesta la necessità, da parte degli allevamenti zootecnici, di un elevato grado di impegno per poter rispettare una regolamentazione ritenuta particolarmente restrittiva. Di conseguenza, fin dai primi periodi gli operatori agricoli e le Istituzioni competenti avevano ipotizzato di avanzare presso la Commissione europea la richiesta di un provvedimento di deroga al limite di 170 kg/ha di azoto da effluente di allevamento applicabile annualmente sulle superfici agricole. Ciò avrebbe consentito la distribuzione di una quantità di azoto ritenuta più adeguata alle esigenze delle colture praticate, in particolare, nella pianura padana. La Deroga Nitrati è stata successivamente approvata con decisione di esecuzione della Commissione europea del 3 novembre 2011 (decisione 2011/721/UE), al termine di una lunga fase di negoziazione con le Autorità nazionali e le Regioni italiane interessate (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto).

Dopo il primo quadriennio di applicazione, con un'adesione di una ventina di aziende su un potenziale di circa 7.000, la Giunta regionale, con DGR n. 224 del 24 febbraio 2015, ha stabilito di non procedere ulteriormente alla richiesta di Deroga Nitrati alla UE per il periodo 2015-2019.

VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA PROPOSTA STRATEGICA DI PROGRAMMA D'AZIONE

La Regione del Veneto ha applicato i vincoli derivanti dal recepimento della direttiva 91/676/CEE a partire dal 2006, con l'approvazione della DGR 7 agosto 2006, n. 2495.

La designazione a Zone Vulnerabili ai nitrati dell'intero territorio della Provincia di Rovigo e del Comune di Cavarzere (VE), già al momento dell'approvazione del decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999, del Bacino Scolante in Laguna di Venezia, nel 2002, e di 100 Comuni dell'alta pianura, nel 2006, disponeva per un'ampia porzione del territorio regionale l'obbligo dell'introduzione delle misure di tutela ambientale comprese nel Programma d'Azione previsto dall'articolo 5 della direttiva suddetta.

L'approvazione del Programma, avvenuta a stretto ridosso dell'approvazione del decreto nazionale che introduceva i criteri generali per l'utilizzazione agronomica, anche per le ZVN, ha rappresentato l'armonizzazione della specifica disciplina in materia, di cui la Regione del Veneto, a differenza di molte altre Regioni italiane, si era già dotata a partire dal 1989 (Piano Regionale di Risanamento delle Acque - PCR n. 962 del 1.9.1989).

Possibili Effetti Significativi del Programma

Alla luce dei risultati dei report di monitoraggio 2012, 2013 e dei dati acquisiti da ARPA V nel 2014 utilizzati nelle analisi ambientali e territoriali, dell'esame dei target espressi nelle politiche, nelle strategie e nella pianificazione/programmazione di settore, nonché dei contenuti del Programma e della loro attinenza rispetto alle problematiche ambientali, è possibile ipotizzare che il Programma determini complessivamente un effetto ambientale positivo.

Si tratta infatti di un sistema di azioni volto a proteggere le zone vulnerabili da qualunque possibile inquinamento potenzialmente provocabile da nitrati di origine agricola, a limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra fabbisogno e apporti, nonché a promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici, ottimizzare l'efficienza della concimazione delle colture agricole.



Senza il Programma di Azione si configurerebbe uno scenario caratterizzato dall'assenza di norme a scala regionale volte a considerare e interpretare le specificità del territorio vulnerabile e della realtà agro-zootecnica del Veneto ivi operative. Subentrerebbe quindi la Norma Nazionale (DM 7.4.2006), che lascia indeterminati molti aspetti operativi e, pertanto, determinerebbe una minore applicabilità delle misure volte al controllo degli apporti di nitrati di origine agricola, calibrata in funzione delle necessità delle colture.

Effetti ambientali particolarmente positivi sono ipotizzabili per la componente "Acqua", anche in relazione agli obiettivi stessi posti in essere dalla direttiva 91/676/CEE; il Programma, infatti, incide direttamente nel limitare il contenuto di nitrati nelle risorse idriche, tutelando gli ambiti particolarmente sensibili.

Anche la componente "Suolo e sottosuolo" beneficia di effetti positivi, determinati dall'applicazione dei vincoli previsti dal Programma, consistenti nell'aumento della capacità protettiva del suolo e nel consolidamento ed incremento di adeguati livelli di sostanza organica nel terreno.

Per quanto concerne l' "Aria e le emissioni in atmosfera" la regolamentazione ed i limiti che il Programma assumerà determineranno effetti positivi, con riferimento alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, al potenziale abbattimento degli odori (rispetto alla mancanza di regolamentazione), al contenimento della proliferazione di mosche. L'attuazione del Programma potrà avere risvolti positivi anche per il tema "Cambiamenti climatici" con riferimento alla riduzione dei gas serra, in quanto pone criteri ambientalmente sostenibili per la gestione delle deiezioni che sono importanti fonti di emissione di protossido di azoto e metano. Il Programma favorisce altresì il potenziale incremento degli stock di carbonio organico presenti nel suolo, contribuendo nel contempo alla limitazione delle emissioni di gas serra, per la necessità di rispettare gli obblighi di distribuzione omogenea degli effluenti con modalità a ridotte emissioni.

La "Tutela del paesaggio e della biodiversità" trova, nelle azioni del Programma, chiare possibilità di consolidamento, soprattutto in corrispondenza degli ecosistemi collegati direttamente o indirettamente all'attività agricola di pianura. Infatti, la stessa connettività ecologica risulta rapportata alla possibilità di mantenere le attività "tradizionali" del Settore Primario, al di fuori dei territori più fortemente urbanizzati della pianura del Veneto. In questo senso, la regolamentazione del settore zootecnico e dell'utilizzo dei reflui si inserisce nelle possibili modalità di attuazione di una produzione maggiormente rispettosa degli ecosistemi agro-silvo-pastorali, e delle specie e degli habitat tipici di questi ambiti. La conservazione ed il ripristino della funzionalità degli habitat, nell'ambito della tutela della biodiversità e del paesaggio, dipende, tra l'altro, fortemente dall'applicazione di corrette tecniche agronomiche da parte degli operatori del settore agricolo.

Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)

Come conseguenza dell'avvio della procedura di VAS, la struttura regionale proponente, identificata nella Sezione Regionale Agroambiente, ha provveduto ad individuare le Autorità ambientali competenti per espletare la fase di consultazione finalizzata a definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso.

Contatti preliminari sono avvenuti con i funzionari della Struttura Regionale competente per la VAS [ora Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV)] per definire l'avvio della procedura, concordare le modalità di applicazione in risposta alle peculiarità del programma, con particolare riferimento alla tempistica delle scadenze imposte a livello nazionale e comunitario, assicurare un percorso condiviso in merito all'impostazione della procedura di VAS.

Sulla base dei contenuti del programma, della scala territoriale di applicazione dello stesso, delle tematiche ambientali pertinenti, le Autorità ambientali si indicano nell'elenco di seguito riportato.

Autorità competenti in materia ambientale

- Province -Unione Province (UPI) del Veneto, con territori designati vulnerabili
- Città Metropolitana di Venezia
- ARPA del Veneto
- Autorità di bacino/distretto (Alpi Orientali, Fiume Po)
- Parchi e aree protette (Sile, Colli Euganei, Delta Po, Lessinia)
- UNCEM regionale, con territori designati vulnerabili



- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Nella definizione del Programma sarà costante il confronto con la Sezione Geologia e Georisorse - "Settore Tutela Acque", che rappresenta un interlocutore strategico in quanto competente nella zonizzazione degli ambiti territoriali da designare "vulnerabili ai nitrati".

Ulteriori soggetti saranno essere consultati, in relazione alle loro competenze tecniche o amministrative in materia. Si elencano, di seguito, i soggetti che saranno coinvolti.

Enti territorialmente interessati

- Regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia
- Province - Unione Province (UPI) del Veneto, con territori designati vulnerabili
- Città Metropolitana di Venezia
- ANCI -Associazione Regionale Comuni del Veneto (per i Comuni ricadenti in zona vulnerabile o parzialmente vulnerabile)
- Consorzi di bonifica -ANBI VENETO (Unione regionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue, ex UVB)
- UNCEM regionale, con territori designati vulnerabili
- Autorità di bacino/distretto (Alpi Orientali, Fiume Po)

Enti ed Istituzioni tecniche competenti in materia; Aziende e Agenzie della Regione del Veneto

- Università di Padova - Dip. Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE)
- Università di Padova - Dip. Territorio e Sistemi Agro-forestali (TESAF)
- Veneto Agricoltura
- Ordini e Collegi: Dottori Agronomi e Forestali, Periti agrari; Agrotecnici
- Università di Padova - Dip. Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE)
- Università di Padova - Dip. Territorio e Sistemi Agro-forestali (TESAF)
- Veneto Agricoltura
- Ordini e Collegi: Dottori Agronomi e Forestali, Periti agrari; Agrotecnici

Si procederà inoltre, già in questa fase, ad un confronto con le Associazioni Professionali di categoria e i rappresentanti della filiera zootecnica regionale, in modo da assicurare la condivisione rispetto alle scelte strategiche del Programma. Le Associazioni Professionali che verranno consultate sono:

Soggetti portatori di interessi diffusi e settori del pubblico

Organizzazioni Professionali Agricole

Federazione Coldiretti Regionale

Confagricoltura Veneto

Confederazione Italiana degli Agricoltori

COPAGRI Veneto

Associazione Nazionale Produttori Agricoli (ANPA) Veneto Eurocoltivatori

Associazioni di produttori

Associazione Regionale Allevatori del Veneto (ARA V)

Associazione Produttori Latte del Veneto

Associazione Zootecnica del Veneto (AZOVE)

UNICARVE

Associazione Rendena

Associazione Veneta Avicoltori

Associazione Produttori Conigli del Veneto

Cunicoltori Associati Veneti

Consorzio Provinciale Zootecnico e Lattiero Caseario - Associazione Produttori Zootecnici e Lattiero-Caseari

UNIMA - Unione Nazionale Imprese Meccanizzazione Agricola

Consorzio Italiano Biogas - CIB



Federazione Italiana Produttori Energia Rinnovabile - FIPER

Asso fertilizzanti

Associazioni tutela ambiente e territorio

Legambiente

LIPU

WWF

Metodologia adottata per l'individuazione degli indicatori di pressione e stato

Al fine di monitorare gli effetti che si manifestano durante il periodo di applicazione del Programma d'Azione Nitrati, si prevedono la predisposizione di un Piano di monitoraggio e la realizzazione delle attività necessarie alla sua attuazione. Ciò permetterà di verificare periodicamente il perseguimento degli obiettivi programmatici ed eventualmente di individuare risposte alle pressioni sulle componenti ambientali, in termini di azioni di rafforzamento e mitigazione degli effetti indesiderati.

Ai fini della predisposizione del Piano, nonché per la sua successiva attuazione, si individuano:

- a) le matrici ambientali oggetto di monitoraggio;
- b) il complesso di indicatori ambientali;
- c) le relative fonti di acquisizione dei dati;
- d) la frequenza di monitoraggio e di aggiornamento delle informazioni ambientali pertinenti;
- e) il livello geografico-territoriale di riferimento.

L'individuazione degli specifici parametri, a descrizione dei suddetti elementi tramite i pertinenti indicatori, è stata effettuata con particolare riferimento ai processi produttivi dell'attività oggetto di analisi, e pertanto tenendo conto della struttura del settore agro-zootecnico, delle modalità di svolgimento attività di produzione e composizione delle interrelazioni e reazioni che si sviluppano tra detto settore e le altre componenti del sistema territoriale-ambientale, delle quali si è cercato di tenere convenientemente conto.

I risultati del monitoraggio eseguiti sulla base delle direttive dettate dal Rapporto Ambientale VAS del II Programma d'Azione approvato con DGRV n. 1150 del 26 luglio 2011, verranno integrati con le analisi delle diverse componenti ambientali eseguite alla luce delle informazioni disponibili al fine di determinare le questioni ambientali rilevanti che hanno attinenza con il Programma d'Azione Nitrati e con la sua area di applicazione.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVVO), esaminati i documenti trasmessi dalla Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura ha elaborato la propria istruttoria in data 25 novembre 2015.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e s.m.i.
- La DGR 791/2009

RITENUTO

che nel documento viene riportata la valutazione ambientale effettuata sugli obiettivi del Programma, allo scopo di verificarne la sostenibilità e la coerenza con la pianificazione superiore e le criticità ed emergenze ambientali individuate. Questo consente di integrare la dimensione ambientale già in questa prima fase del processo di VAS. È stata costruita una matrice obiettivi-criticità/emergenze mediante la quale ciascun obiettivo è stato confrontato con gli elementi di criticità e con quelli da tutelare individuati in questa prima fase di studio. La classificazione degli effetti è stata sinteticamente descritta e si può osservare che talvolta l'influenza dell'obiettivo analizzato è stata riconosciuta all'intera componente ambientale o socio-economica, senza per questo avere una relazione diretta con le criticità o gli elementi da tutelare individuati nel corso dello studio.



ESAMINATO il Rapporto Ambientale Preliminare al Documento Preliminare del Terzo Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

**LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME I SEGUENTI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI**

In sede di redazione del Rapporto Ambientale, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del Programma in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
2. dovranno essere valutate le prescrizioni/raccomandazioni poste nei pareri dalle Autorità Ambientali consultate;
3. dovranno essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali con esiti di analisi aggiornate e riferite al territorio in esame e/o a quello contermini. In particolare, per quelle componenti ambientali che presentano le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale Preliminare e/o non analizzate approfonditamente, dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle derivanti dalle azioni della Piano, le misure di mitigazione e/o compensazione;
4. dovranno essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati;
5. dovranno essere individuate, descritte e valutate le alternative ragionevoli al fine di garantire che gli effetti dell'attuazione del Programma siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima della loro adozione;
6. dovrà essere redatta, ai sensi della D.G.R. 2299/2014, la Valutazione d'Incidenza Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 8 pagine